



Documento di seduta

A8-0414/2018

29.11.2018

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Matthijs van Miltenburg

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	31
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	33
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	37
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0373),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e in particolare l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0228/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto il parere scritto e motivato inviato dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0414/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2 bis) Per migliorare la vita dei cittadini nelle regioni transfrontaliere lungo le frontiere marittime o nelle regioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi, l'applicazione del presente regolamento e il ricorso a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi dovrebbero essere estesi a tali regioni di confine dell'Unione, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Sebbene una serie di meccanismi efficaci di cooperazione transfrontaliera esista già a livello intergovernativo, regionale e locale in determinate regioni dell'Unione, tali meccanismi non coprono tutte le regioni di frontiera nell'Unione. Al fine di integrare i sistemi esistenti occorre dunque istituire un meccanismo volontario per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in tutte le regioni di frontiera ("il meccanismo").

Emendamento

(8) Sebbene una serie di meccanismi efficaci di cooperazione transfrontaliera esista già a livello intergovernativo, regionale e locale in determinate regioni dell'Unione, tali meccanismi non coprono tutte le regioni di frontiera nell'Unione. Al fine di integrare i sistemi esistenti occorre dunque istituire un meccanismo volontario per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in tutte le regioni di frontiera ("il meccanismo"), **senza che ciò impedisca la creazione di meccanismi alternativi comparabili a seconda delle esigenze specifiche a livello nazionale, regionale o locale.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo dovrebbe

Emendamento

(9) Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo è

essere volontario per quanto concerne quelle regioni di frontiera di un determinato Stato membro dove esista un altro meccanismo efficace, o dove quest'ultimo potrebbe essere istituito in collaborazione con lo Stato membro limitrofo. Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'"Impegno") o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione").

volontario. Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'"Impegno") o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione"). ***Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere di utilizzare uno strumento che considerano più vantaggioso.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le autorità competenti degli Stati membri, dei paesi, delle entità o delle regioni in questione devono adottare, in base alle rispettive competenze costituzionali e giuridicamente definite, la soluzione giuridica ad hoc proposta prima di concludere e firmare l'Impegno o di firmare la Dichiarazione a norma del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La Dichiarazione richiederebbe comunque una procedura legislativa nello Stato membro. L'autorità che conclude la Dichiarazione dovrebbe procedere a una dichiarazione formale con la quale si impegna ad avviare, entro una determinata scadenza, la procedura legislativa necessaria per modificare il diritto nazionale normalmente applicabile e applicare, mediante la previsione di una

(11) La Dichiarazione richiederebbe comunque una procedura legislativa nello Stato membro. L'autorità che conclude la Dichiarazione dovrebbe procedere a una dichiarazione formale con la quale si impegna ad avviare, entro una determinata scadenza, la procedura legislativa necessaria per modificare il diritto nazionale normalmente applicabile e applicare, mediante la previsione di una

deroga esplicita, il diritto di uno Stato membro limitrofo.

deroga esplicita, il diritto di uno Stato membro limitrofo, **al fine di eliminare gli ostacoli all'attuazione di un progetto transfrontaliero congiunto.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS ³²⁶. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere **marittime e alle frontiere** esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all'EFTA.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento

(12) Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri, **quali i lavoratori transfrontalieri**, a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri **o marittime** limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS ³²⁶. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all'EFTA, **su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate.**

²⁶ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri ***che scelgono di ricorrere al meccanismo*** dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni.

Emendamento

(13) Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni.

Motivazione

L'obbligo di istituire punti nazionali di coordinamento transfrontaliero è imposto a tutti gli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I soggetti più importanti negli Stati membri tenuti a concludere un Impegno o una Dichiarazione dovrebbero essere i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali o regionali, che devono mantenere i contatti con tutte le autorità competenti nei loro Stati membri e con i propri omologhi nello Stato membro limitrofo. È inoltre opportuno stabilire chiaramente che i punti di coordinamento transfrontaliero possono decidere se debba essere avviata una procedura finalizzata alla conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione, o valutare se siano già state trovate soluzioni che possono essere applicate per eliminare uno o più ostacoli

Emendamento

(17) I soggetti più importanti negli Stati membri tenuti a concludere un Impegno o una Dichiarazione dovrebbero essere i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali o regionali, che devono mantenere i contatti con tutte le autorità competenti nei loro Stati membri e con i propri omologhi nello Stato membro limitrofo. È inoltre opportuno stabilire chiaramente che i punti di coordinamento transfrontaliero possono decidere se debba essere avviata una procedura finalizzata alla conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione, o valutare se siano già state trovate soluzioni che possono essere applicate per eliminare uno o più ostacoli

giuridici. D'altro canto è opportuno altresì stabilire che lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche devono essere applicate in un altro Stato membro possa rifiutare tale applicazione al di fuori del proprio territorio. Tutte le decisioni dovrebbero essere motivate e comunicate.

giuridici. D'altro canto è opportuno altresì stabilire che lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche devono essere applicate in un altro Stato membro possa rifiutare tale applicazione al di fuori del proprio territorio. Tutte le decisioni dovrebbero essere *debitamente* motivate e comunicate *tempestivamente a tutti i partner*.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'attuazione di un Impegno direttamente applicabile dovrebbe consistere nell'applicazione delle disposizioni nazionali di un altro Stato membro. Ciò dovrebbe implicare la modifica degli atti amministrativi giuridicamente vincolanti già adottati conformemente al diritto nazionale normalmente applicabile oppure, laddove ciò non sia ancora avvenuto, l'adozione di atti amministrativi nuovi basati sulla legislazione di un altro Stato membro. Qualora per diversi aspetti di un ostacolo giuridico complesso siano competenti diverse autorità, l'Impegno dovrebbe essere accompagnato da un calendario per ciascuno di tali aspetti. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'adozione e la trasmissione di tali atti amministrativi modificati o nuovi dovrebbero basarsi sulla normativa nazionale in materia di procedure amministrative.

Emendamento

(19) L'attuazione di un Impegno direttamente applicabile dovrebbe consistere nell'applicazione delle disposizioni nazionali di un altro Stato membro *nell'ambito dell'attuazione di un progetto congiunto*. Ciò dovrebbe implicare la modifica degli atti amministrativi giuridicamente vincolanti già adottati conformemente al diritto nazionale normalmente applicabile oppure, laddove ciò non sia ancora avvenuto, l'adozione di atti amministrativi nuovi basati sulla legislazione di un altro Stato membro *entro un termine concordato da tutti i partner al fine di poter avviare tempestivamente progetti congiunti*. Qualora per diversi aspetti di un ostacolo giuridico complesso siano competenti diverse autorità, l'Impegno dovrebbe essere accompagnato da un calendario per ciascuno di tali aspetti. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'adozione e la trasmissione di tali atti amministrativi modificati o nuovi dovrebbero basarsi sulla normativa nazionale in materia di procedure amministrative.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo 8, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il "comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei".

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(24) Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo 7, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il "comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei".

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) *Le norme nazionali di attuazione devono specificare quali regioni di frontiera di un determinato Stato membro*

Emendamento

soppresso

rientrano nell'ambito di applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. La Commissione sarà così in grado di determinare se per le frontiere non contemplate gli Stati membri abbiano scelto un meccanismo diverso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto all'istruzione (articolo 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), specialmente la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualunque Stato membro, la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35) e l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36).

Emendamento

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto all'istruzione (articolo 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), specialmente la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualunque Stato membro, la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35), l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36) **e un livello elevato di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (articolo 37).**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento

Emendamento

(28) Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento

degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento è volontario. Se uno Stato membro decide, ***su una determinata frontiera*** con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, ***su una determinata frontiera*** con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti,

degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento ***per eliminare gli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere*** è volontario ***e non impedisce in alcun modo il ricorso ad altri strumenti alternativi comparabili***. Se uno Stato membro decide, ***per un determinato progetto congiunto*** con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, ***per un determinato progetto congiunto*** con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. ***Infine, se uno Stato membro decide con uno o più Stati membri limitrofi, di istituire, formalmente o informalmente, un nuovo meccanismo efficace per eliminare gli ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento.*** Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Il presente regolamento rispetta il principio di sussidiarietà. Non pregiudica in alcun modo la sovranità degli Stati membri né entra in contrasto con le loro costituzioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo per consentire, in relazione a una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca **un ostacolo giuridico** all'attuazione di un progetto congiunto ("il meccanismo").

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo **volontario** per consentire, in relazione a **un singolo progetto congiunto in** una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca **uno o più ostacoli giuridici** all'attuazione di un progetto congiunto ("il meccanismo").

Motivazione

La formulazione della proposta solleva dubbi di interpretazione in relazione al fatto che uno Stato membro possa scegliere di ricorrere al meccanismo per ogni singolo "progetto congiunto" oppure sia costretto a decidere in merito all'applicazione del meccanismo per tutti i possibili "progetti congiunti" lungo una frontiera. Il relatore intende evitare che gli Stati membri che attualmente non dispongono di meccanismi non abbiano altra scelta se non quella di ricorrere al meccanismo transfrontaliero europeo. L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe avvenire su base volontaria con una valutazione caso per caso dello Stato membro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la protezione giuridica delle persone che soggiornano in una regione transfrontaliera in relazione al meccanismo.

Emendamento

c) la protezione giuridica delle persone che soggiornano **o vivono per un periodo limitato** in una regione transfrontaliera in relazione al meccanismo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "regione transfrontaliera": il territorio delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3;

Emendamento

1) "regione transfrontaliera": il territorio delle regioni frontaliere terrestri **o marittime** limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "progetto congiunto": qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera;

Emendamento

2) "progetto congiunto": qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera, **indipendentemente dal fatto che tale impatto si manifesti su uno solo o su entrambi i versanti del confine;**

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

5) "iniziatore": il soggetto che individua **l'ostacolo giuridico** e attiva il

Emendamento

5) "iniziatore": il soggetto che individua **uno o più ostacoli giuridici** e

meccanismo presentando un documento di iniziativa;

attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *scelgono* o il meccanismo o altre modalità *esistenti* per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere *lungo una determinata frontiera* con uno o più Stati membri limitrofi.

Emendamento

1. Gli Stati membri *possono scegliere* o il meccanismo o altre modalità per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere con uno o più Stati membri limitrofi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro *può anche decidere*, per quanto riguarda *una determinata frontiera* con uno o più Stati membri limitrofi, *di* aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi.

Emendamento

2. Uno Stato membro, per quanto riguarda *un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere* con uno o più Stati membri limitrofi, *può* aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, *oppure applica il meccanismo in relazione alla Dichiarazione*.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono inoltre *ricorrere al* meccanismo *nelle regioni transfrontaliere* lungo frontiere marittime

Emendamento

3. Gli Stati membri possono inoltre *applicare il* meccanismo *a un progetto congiunto in una regione transfrontaliera*

o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d'oltremare.

lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d'oltremare *su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate*.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Lo* Stato membro *che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce* uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

Emendamento

1. *Ciascun* Stato membro *istituisce o designa* uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

Motivazione

Nella proposta del relatore, i punti di coordinamento transfrontaliero saranno fondamentali per valutare se e come possono essere eliminati gli ostacoli giuridici. Il relatore pertanto propone l'istituzione obbligatoria dei punti di coordinamento transfrontaliero in ogni Stato membro. Poiché l'applicazione del meccanismo sarà attivata su base volontaria, spetta agli Stati membri decidere in merito alla capacità amministrativa di tali punti di coordinamento transfrontaliero.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero (*laddove ne esistano*) dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro;

Emendamento

d) mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro ***privo di punto di coordinamento transfrontaliero***, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa;

Emendamento

c) su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***pubblicare*** e aggiornare *l'elenco* di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

Emendamento

b) ***elaborare, pubblicare*** e aggiornare ***una banca dati*** di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione propone una strategia di comunicazione di sostegno al fine di:

a) favorire lo scambio delle migliori prassi;

b) fornire informazioni pratiche e l'interpretazione della materia e del contenuto tematico del presente regolamento; e

c) chiarire la procedura precisa per l'accettazione di un Impegno o di una Dichiarazione.

Motivazione

L'attuazione del regolamento dovrebbe essere accompagnata da una campagna di informazione che fornisca informazioni chiare e pratiche che facilitino l'attuazione per le parti interessate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'iniziatore individua *l'ostacolo giuridico riguardante* la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto.

Emendamento

1. L'iniziatore individua **uno o più ostacoli giuridici riguardanti** la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, *dell'ostacolo giuridico corrispondente* nello Stato membro che assume l'impegno e della motivazione che giustifica l'eliminazione *dell'ostacolo giuridico*;

Emendamento

a) una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, **di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti** nello Stato membro che assume l'impegno e della motivazione che giustifica l'eliminazione **di uno o più ostacoli giuridici**;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un elenco delle specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento atte a eliminare *l'ostacolo giuridico* o, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate, una

Emendamento

b) un elenco delle specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento atte a eliminare **uno o più ostacoli giuridici** o, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate, una

proposta di soluzione giuridica ad hoc;

proposta di soluzione giuridica ad hoc;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro che *assume* l'impegno

Emendamento

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro *o degli Stati membri* che *assumono* l'impegno *e che operano il trasferimento*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento.

Emendamento

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente *dello Stato membro che assume l'impegno* analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro tre mesi dalla ricezione del documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera

il trasferimento trasmette le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente adotta, entro **tre** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore:

Emendamento

2. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente **dello Stato membro che assume l'impegno** adotta, entro **sei** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore:

Motivazione

La valutazione del documento di iniziativa può essere complessa e richiedere più tempo rispetto ai tre mesi proposti, in particolare considerando la pausa estiva e/o i periodi di vacanza.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, ***l'ostacolo giuridico è costituito*** da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, e descrive l'impegno assunto dall'autorità competente di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico;

Emendamento

d) informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, ***uno o più ostacoli giuridici sono costituiti*** da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, e descrive l'impegno assunto dall'autorità competente di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, ***l'ostacolo giuridico è costituito*** da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, indicando nel contempo i motivi che giustificano il rifiuto di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico e specificando i mezzi di ricorso disponibili contro tale decisione secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno;

Emendamento

e) informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, ***uno o più ostacoli giuridici sono costituiti*** da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, indicando nel contempo i motivi che giustificano il rifiuto di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico e specificando i mezzi di ricorso disponibili contro tale decisione secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) riorienta l'iniziatore verso il ricorso a un meccanismo esistente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per eliminare uno o più ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione del progetto congiunto o per trasmettere direttamente il documento di iniziativa all'organismo competente nell'ambito del meccanismo corrispondente;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) informa l'iniziatore che uno o più Stati membri interessati hanno deciso di non eliminare uno o più ostacoli giuridici individuati dall'iniziatore indicando nel contempo i motivi di tale decisione per iscritto.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro che opera il trasferimento

Una volta ricevuto il documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento compie le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e può trasmettere le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno.

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro *tre* mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta.

Emendamento

1. Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro *sei* mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro **tre** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata.

Emendamento

2. Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro **sei** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata.

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Qualora, in esito all'analisi effettuata, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno o l'autorità competente che assume l'impegno concluda che **gli** ostacoli giuridici descritti nel documento di iniziativa si fondano su un malinteso o su un'interpretazione erronea della pertinente legislazione oppure sulla carenza di informazioni in merito a tale legislazione, la procedura si conclude con la comunicazione all'iniziatore che, in esito alla valutazione realizzata, l'ostacolo giuridico non esiste.

Emendamento

3. Qualora, in esito all'analisi effettuata, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno o l'autorità competente che assume l'impegno concluda che **uno o più** ostacoli giuridici descritti nel documento di iniziativa si fondano su un malinteso o su un'interpretazione erronea della pertinente legislazione oppure sulla carenza di informazioni in merito a tale legislazione, la procedura si conclude con la comunicazione all'iniziatore che, in esito alla valutazione realizzata, l'ostacolo giuridico non esiste.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora *l'ostacolo giuridico risieda* unicamente in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa dello Stato membro che assume l'impegno oppure in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa nettamente separata da una disposizione adottata secondo una procedura legislativa, che può quindi essere modificata o adattata senza ricorso a una procedura legislativa, entro otto mesi l'autorità competente che assume l'impegno comunica per iscritto all'iniziatore la propria volontà o il proprio rifiuto di modificare o adattare la pertinente disposizione amministrativa, norma o pratica amministrativa.

4. Qualora *uno o più ostacoli giuridici risiedano* unicamente in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa dello Stato membro che assume l'impegno oppure in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa nettamente separata da una disposizione adottata secondo una procedura legislativa, che può quindi essere modificata o adattata senza ricorso a una procedura legislativa, entro otto mesi l'autorità competente che assume l'impegno comunica per iscritto all'iniziatore la propria volontà o il proprio rifiuto di modificare o adattare la pertinente disposizione amministrativa, norma o pratica amministrativa.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, *dell'ostacolo giuridico corrispondente* e della motivazione che giustifica l'eliminazione *dell'ostacolo giuridico*;

Emendamento

a) una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, *di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti* e della motivazione che giustifica l'eliminazione *di uno o più ostacoli giuridici*;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'elenco delle disposizioni giuridiche specifiche che costituiscono *l'ostacolo giuridico* e che non si applicano pertanto al progetto congiunto;

Emendamento

b) l'elenco delle disposizioni giuridiche specifiche che costituiscono *uno o più ostacoli giuridici* e che non si applicano pertanto al progetto congiunto;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro un termine massimo di **tre** mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2;

Emendamento

a) entro un termine massimo di **sei** mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di **tre** mesi dal ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure:

Emendamento

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di **sei** mesi dal ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), **i** due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento.

Emendamento

2. Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), **uno dei** due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento **al**

punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di **un mese** dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento:

Emendamento

1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di **tre mesi** dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento:

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso di cui **al** paragrafo 2, lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma **due** esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma;

Emendamento

a) nel caso di cui **all'articolo 16**, paragrafo 1, lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma **tre** esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di cui **al** paragrafo 2,

Emendamento

b) nel caso di cui **all'articolo 16**,

lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma *due* esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma;

paragrafo *1*, lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma *tre* esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) nel caso di cui *al* paragrafo 2, lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento;

Emendamento

c) nel caso di cui *all'articolo 16*, paragrafo *1*, lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di cui *al* paragrafo 2, lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure *avvia una seconda procedura a norma dell'articolo 9*, indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche.

Emendamento

d) nel caso di cui *all'articolo 16*, paragrafo *1*, lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure *procede come previsto alla lettera c) del presente paragrafo*, indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), ***oppure qualora il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento abbia risposto positivamente nel quadro della seconda procedura di cui al paragrafo 1, lettera d)***, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno:

Emendamento

2. Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno:

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 25**

Testo della Commissione

Articolo 25

Relazione

Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più ***cinque*** anni; per l'Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

Emendamento

Articolo 25

Relazioni

1. Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più ***tre*** anni; per l'Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fa particolare riferimento al campo di applicazione geografico e a quello tematico, quali definiti all'articolo 3, punti 1) e 2) rispettivamente.

3. Prima della stesura della relazione la Commissione svolge una consultazione pubblica dei diversi soggetti interessati, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nell'Unione europea le regioni transfrontaliere rappresentano circa il 40 % del territorio dell'Unione e ospitano quasi un terzo dei suoi 512 milioni di cittadini. Nel contempo, le regioni frontaliere europee conseguono in genere risultati economicamente inferiori, presentano tassi di disoccupazione più elevati e un'infrastruttura relativamente sottosviluppata rispetto alle regioni la cui ubicazione negli Stati membri è più centrale. È stato stimato che se il 20 % degli ostacoli esistenti alle frontiere venisse rimosso, il PIL delle regioni di frontiera crescerebbe del 2 %, il che corrisponde a circa 91 miliardi di EUR all'anno in termini di PIL. In passato molte regioni frontaliere d'Europa sono state il teatro di guerre e conflitti tra paesi.

Per tali ragioni l'articolo 174 del trattato di Lisbona non solo elenca la coesione economica e la coesione sociale quali obiettivi espliciti, ma anche la coesione territoriale (con particolare attenzione alle regioni transfrontaliere). Da tale prospettiva, la proposta di un meccanismo transfrontaliero europeo dovrebbe essere considerata come complementare a Interreg e ai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). La proposta di tale meccanismo mira a eliminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa in ambito transfrontaliero applicando, in un determinato Stato membro e in relazione a una regione transfrontaliera comune, le disposizioni giuridiche di uno Stato membro limitrofo per uno specifico progetto congiunto.

Il meccanismo transfrontaliero europeo

Il relatore accoglie con favore e sostiene il proposito alla base della proposta della Commissione europea in merito "a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero" (meccanismo transfrontaliero europeo). Tale meccanismo potrebbe diventare uno strumento, parte di un insieme generale di strumenti, per promuovere una cooperazione transfrontaliera efficace e, di conseguenza, migliorare la ricchezza e il benessere degli abitanti e la qualità della vita nelle regioni frontaliere dell'UE.

Per alcune questioni sono necessari chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la natura volontaria e l'ambito di applicazione del meccanismo, nonché la sussidiarietà e la proporzionalità della proposta.

È auspicabile che la proposta aggiunga uno strumento volontario all'insieme di strumenti a disposizione degli Stati membri al fine di stimolare la cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri dovrebbero sempre avere l'ultima parola sull'opportunità o meno di usare tale meccanismo.

Unitamente a tale aspetto, occorre che gli Stati membri siano in grado di scegliere, caso per caso, se usare il meccanismo per ogni singolo progetto congiunto oppure se usare un meccanismo esistente. Se gli Stati membri dovessero operare immediatamente una tale scelta per un'intera zona di confine, quelli che attualmente non possiedono meccanismi esistenti per l'eliminazione degli ostacoli in un contesto transfrontaliero, sarebbero virtualmente obbligati a utilizzare il meccanismo transfrontaliero europeo. Ciò compromette la natura volontaria della proposta.

Le modifiche proposte affrontano in modo adeguato le questioni relative alla proporzionalità e alla sussidiarietà. Il meccanismo transfrontaliero europeo diventa uno strumento volontario e può essere utilizzato secondo una modalità "a geometria variabile", per cui gli Stati membri,

ogni volta che identificano un ostacolo giuridico in un contesto transfrontaliero, scelgono se utilizzare un meccanismo esistente, istituire un nuovo meccanismo o impiegare il meccanismo transfrontaliero europeo. Gli Stati membri possono anche rifiutare, per motivi giustificati, di attivare qualsiasi meccanismo per l'eliminazione di un ostacolo giuridico o amministrativo. L'attivazione del meccanismo transfrontaliero europeo e l'autorizzazione concessa a uno Stato membro di applicare le proprie disposizioni giuridiche in un altro Stato membro richiede un'attenta analisi eseguita da tutte le parti interessate, ciò significa che le scadenze proposte dalla Commissione potrebbero essere troppo strette, per tale motivo alcune scadenze sono state modificate.

In ultimo, l'ambito tematico della proposta viene mantenuto quanto più possibile intatto. Dopo il rafforzamento della base volontaria della proposta, unitamente alla modifica della modalità di scelta a disposizione degli Stati membri tra tale meccanismo e i meccanismi esistenti, l'ambito di applicazione può rimanere ampio al fine di garantire l'esecuzione pratica del meccanismo transfrontaliero europeo per tutti i possibili progetti futuri che potrebbero essere intralciati da ostacoli giuridici o amministrativi in una regione transfrontaliera.

Il relatore ritiene che un'efficace applicazione del meccanismo transfrontaliero europeo possa essere fattibile solo se tutti gli Stati membri e tutte le autorità competenti degli Stati membri colgono l'opportunità di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi collaborando secondo uno spirito di buona cooperazione e buon vicinato. La natura volontaria del meccanismo transfrontaliero europeo contribuirà a liberare appieno il potenziale delle regioni frontaliere europee.

26.10.2018

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE,
LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

**Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Per migliorare la vita dei cittadini nelle regioni transfrontaliere lungo le frontiere marittime o nelle regioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi, l'applicazione del presente regolamento e il ricorso al meccanismo dovrebbero essere estesi a tali regioni, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le autorità competenti degli Stati membri, dei paesi, delle entità o delle regioni in questione devono adottare, in base alle rispettive competenze costituzionali e giuridicamente definite, la proposta di soluzione ad hoc prima di concludere e firmare l'impegno o di firmare la dichiarazione a norma degli articoli 16 e 17.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
Riferimenti	COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 11.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Adina-Ioana Vălean 21.6.2018
Approvazione	25.10.2018
Esito della votazione finale	+: 27 –: 2 0: 9
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
EFDD	Eleonora Evi
GUE/NGL	Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná
PPE	Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean
S&D	Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2	-
ALDE	Nils Torvalds
EFDD	Julia Reid

9	0
ECR	Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter
Verts/ALE	Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero		
Riferimenti	COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)		
Presentazione della proposta al PE	30.5.2018		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 11.6.2018		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 5.7.2018	JURI 11.6.2018	
Pareri non espressi Decisione	JURI 9.7.2018		
Relatori Nomina	Matthijs van Miltenburg 20.6.2018		
Esame in commissione	20.6.2018	27.9.2018	15.10.2018
Approvazione	22.11.2018		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	14 1 15	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Rosa D'Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraiki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropè, Milan Zver		
Deposito	29.11.2018		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

14	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg
EFDD	Rosa D'Amato
GUE/NGL	Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis
S&D	Victor Boștinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal
VERTS/ALE	Terry Reintke, Bronis Ropė

1	-
PPE	Joachim Zeller

15	0
ECR	John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić
PPE	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyrali, Milan Zver

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti